



COMUNE DI POGGIOMARINO

Città Metropolitana di Napoli

Regolamento per la disciplina degli incarichi legali esterni.

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, economicità, efficacia, imparzialità ed efficienza cui deve ispirarsi l'azione della Pubblica Amministrazione, le modalità e i criteri per il conferimento degli incarichi conferiti a professionisti esterni all'organigramma comunale per la rappresentanza e difesa in giudizio e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico.

Il Comune utilizza e valorizza le professionalità interne. E' consentito affidare incarichi professionali esterni soltanto per le prestazioni e le attività che non possono essere assegnate all'avvocatura comunale in relazione alla necessità di specifica abilitazione professionale, ad un eccessivo carico di giudizi in essere tale da poter pregiudicare un'adeguata difesa, o per oggetti e materie di particolare complessità professionale di tipo specialistico, rilevanza ed interessi pubblici, in ordine ai quali sia ravvisata l'opportunità di rivolgersi a professionisti esterni con idonea specializzazione od esperienza e per altre circostanze congruamente motivate.

Art. 2 formazione dell'elenco degli avvocati del comune

Per l'affidamento di incarichi professionali esterni per la rappresentanza e difesa degli interessi del comune è istituito apposito elenco aperto di professionisti e studi associati professionali disponibili ad accettare incarichi professionali.

Tutti i professionisti interessati sono invitati a presentare dichiarazione di disponibilità ad accettare incarichi da questo Ente, indicando il ramo di specializzazione ed allegando un dettagliato curriculum professionale dal quale si evinca l'esperienza nel ramo di specializzazione indicato Nella domanda i professionisti dovranno dichiarare di accettare tutte le disposizioni del presente Regolamento.

La tenuta dell'elenco è demandata al Responsabile settore Affari Generali ed Istituzionali, secondo le modalità di seguito descritte.

L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: T.A.R. - Consiglio di Stato - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche.

Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Giudice di Pace - Tribunale - Corte di Appello - Cassazione Civile.

Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO

Assistenza e patrocinio presso il Tribunale quale Giudice del lavoro, Corte di Appello - Cassazione Civile.

Sezione D - CONTENZIOSO PENALE

Assistenza e patrocinio presso: Giudice di Pace - Tribunale - Corte d'Appello - Cassazione Penale.

L'iscrizione nell' Elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato.

In via di prima attuazione l'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Dirigente del contenzioso, di un avviso pubblico da pubblicare sull'Albo Pretorio *on line* e sul sito istituzionale dell'ente e comunicazione ai Consigli degli Ordini degli Avvocati ricadenti nel distretto della Corte di Appello di Napoli.

Il suddetto elenco è soggetto a revisione semestrale entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno, previo esame delle domande presentate.

Art.3 Requisiti per l'inserimento

Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2, gli avvocati regolarmente iscritti all'Albo del Foro di appartenenza, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Godimento dei diritti civili e politici;
- b) Capacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- c) Assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) Assenza di conflitto di interessi con l'Ente; non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che al momento dell'iscrizione, abbiano in corso o abbiano avuto nel biennio precedente, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro questo Comune.
- e) Assenza di cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di assistenza nell'interesse dell'Ente.

Il possesso dei requisiti è autocertificato dai richiedenti l'iscrizione.

Resta peraltro salva la facoltà dell'Ente di procedere agli opportuni controlli.

Per gli studi associati è necessario allegare la scheda informativa ed i *curricula* di ciascun componente.

Art. 4 Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco

La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio ricorrendo ad un avvocato esterno, è assunta con deliberazione di Giunta Comunale su proposta dell'Ufficio Contenzioso, previa relazione del settore cui afferisce la controversia, *ratione materiae*.

Gli incarichi sono affidati con determinazione del Responsabile del settore Affari Generali ed Istituzionali, in relazione all'oggetto della controversia e tenendo conto della specializzazione e, salvo casi di particolare e motivata urgenza, richiedendo un preventivo ad almeno tre legali inclusi nell'elenco per il settore inerente la causa.

La scelta è fatta a seconda della tipologia di contenzioso, attingendo i nominativi dall'elenco disponibile e nel rispetto dei seguenti principi:

- Specializzazioni ed esperienze nella difesa di enti locali o altre pubbliche amministrazioni nelle materie oggetto del giudizio da dimostrarsi nel curriculum vitae e professionale,

- Foro di competenza della causa da affidare;
- Casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarità con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
- Rotazione tra i professionisti inseriti nell'elenco;
- Assenza conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense ed al codice integrativo di disciplina dell'ente;
- Importo richiesto per la prestazione professionale.

Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il comune, per la durata del rapporto instaurato e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense.

Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro il comune per terzi, pubblici o privati, o che, senza giustificato motivo, hanno rinunciato ad altro incarico conferito dallo stesso comune.

Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con il comune.

Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto, o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.

Art.5 contenuto minimo dell'incarico

L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente riportare il seguente contenuto:

- a) l'indicazione del valore della causa;
- b) il compenso professionale che viene determinato con riferimento allo scaglione di riferimento di cui alle tabelle dei nuovi parametri forensi allegate al D.M. 55/2014 come ridotti nel successivo articolo 8 ;
- c) obbligo del professionista di presentare parcella preventiva, specificando le voci di tariffa professionale applicate e ridotte nelle misure di cui al successivo articolo 8;
- d) obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
- e) obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico;
- f) l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito.
- g) obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio, per cui è incaricato, di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio, o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato.
- h) Periodicamente, almeno ogni sei mesi, ed in ogni caso entro il 31 luglio di ciascun anno i legali dovranno relazionare all'Ente in merito alla possibilità di eventuali maggiori spese non previste al momento del conferimento dell'incarico.

- i) obbligo di redigere, su richiesta dell'ufficio contenzioso dell'Ente, un'apposita relazione sullo stato della causa ai fini della determinazione del " fondo per rischi ed oneri";
- l) Obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale.

Art. 6 formalizzazione dell'incarico

Gli incarichi vengono formalizzati entro termini congrui per consentire i necessari approfondimenti della controversia da parte del professionista incaricato e ciò per evitare approssimazioni e frettolosità pregiudizievoli.

All'uopo, gli uffici comunali ai quali afferisce il contenzioso, avranno cura di trasmettere al Servizio Affari Generali e Contenzioso, tutta la documentazione necessaria per l'istruttoria compresa una dettagliata relazione.

Il servizio Affari Generali e Contenzioso trasmette al professionista la determinazione di conferimento d'incarico nonché gli atti opportuni e necessari per la tutela degli interessi di questo Ente.

All'uopo tutti gli uffici comunali avranno cura di evadere ogni richiesta degli avvocati difensori, nonché ogni richiesta del medesimo Servizio, per l'istruttoria delle pratiche, e ciò in tempi strettamente necessari.

Art. 7 disciplinare di incarico

All'atto del conferimento dell'incarico il professionista deve sottoscrivere apposita dichiarazione relativa alla permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco comunale e l'indicazione dei dati relativi alla polizza assicurativa per eventuali danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.

Il Professionista sottoscrive, altresì, apposito disciplinare nel quale si impegna ad osservare tutto quanto previsto al precedente articolo 5.

Art. 8 Corrispettivo

Il corrispettivo (onorario) al professionista esterno sarà determinato con le modalità di seguito indicate assumendo quale valore di partenza i parametri di cui alle tabelle forensi allegate al D.M. 55/2014 ridotti del 20% con l'ulteriore riduzione che sarà offerta dal legale in occasione della presentazione del preventivo antecedente al conferimento dell'incarico:

- 1) ridotto dell'ulteriore 20% nei casi di soccombenza o abbandono del giudizio;
- 2) nella misura indicata nel preventivo in caso di esito pienamente favorevole.

L'importo può invece essere motivatamente ridotto dal responsabile del servizio affari Generali ed istituzionali qualora l'attività svolta dal legale sia stata minore rispetto a quella preventivata.

Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso, fermo restando i limiti di cui ai punti che precedono, è comunque dovuto nei limiti di quanto giudizialmente liquidato. In questo caso, l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, per l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati.

La manifesta negligenza, gli errori evidenti ed i ritardi, nonché i comportamenti in contrasto con le norme del presente regolamento e con quelle che regolano l'attività forense, danno luogo alla revoca dell'incarico e alla risoluzione dell'eventuale convenzione.

Art. 9 Conferimento ad avvocati non iscritti nell'elenco.

Il Comune si riserva la facoltà di rivolgersi a professionisti esimi e cattedratici di chiara fama, anche non iscritti nell'elenco di cui all'art. 2, per questioni ritenute di massima complessità che richiedono prestazioni di alta specializzazione, motivando adeguatamente l'affidamento dell'incarico.

Art. 10 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla vigente normativa in materia.